

LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 1972, N. 14

**Approvazione del bilancio di previsione della Regione
Trentino – Alto Adige per l'esercizio finanziario 1972^{1 2}**

Art. 1

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1972 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2

È approvato in lire 47.762.452.570 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1972.

Art. 3

È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1972 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 30 maggio 1972, n. 26 – Supplemento ord.

Art. 4

Per il raggiungimento delle finalità previste dal 1° comma dell'articolo 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di lire 21.808.539.100 che si iscrive al capitolo n. 538 dell'annesso stato di previsione della spesa, di cui lire 10.905.859.300 a favore della Provincia di Trento e lire 10.902.679.800 a favore della Provincia di Bolzano, salvo conguaglio in proporzione al gettito delle entrate tributarie della Regione, ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province.

Art. 5

Per l'anno finanziario 1972 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'annesso allegato n. 1.

Art. 6

Per l'anno finanziario 1972 le somme che si assegnano alle Province di Trento e di Bolzano in forza di disposizioni legislative che prevedono la delega alle Province medesime dell'esercizio delle funzioni amministrative sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 2.

Art. 7

Per l'anno finanziario 1972 le somme che si devolvono alle Province di Trento e di Bolzano sulle assegnazioni statali disposte a favore della Regione nelle materie trasferita alla

competenza delle Province medesime con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 sono fissate nell'importo indicato nell'annesso allegato n. 3.

Art. 8

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 631, 635, 1220, 1295, 1340, 2161, 2200, 2480, 2481, 2483, 2485, 2486, 2500, 2501, 2502, 2504, 2506, 2507, 2508, 2509, 2550, 2601, 2650, 2660, 2662, 3020, 3025, 3060, 3300, 3302, 3551, 4170, 4200, 4320, e 4470 dell'esercizio finanziario 1972 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

Art. 9

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione degli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 aprile 1970, n. 6, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 1.

Art. 10

I residui risultanti al 1° gennaio 1972 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli

stessi capitoli aggiuntisi intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 11

All'inizio dell'esercizio finanziario 1972 la Giunta regionale provvederà a ripartire in articoli le somme stanziare sui capitoli n. 1570, n. 3865, n. 4100, n. 4105 e n. 4106, iscritti nello stato di previsione delle spesa.

Art. 12

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1972, allegato al bilancio della Regione.

Art. 13

E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972.
